

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2407

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

**e dal Ministro della Marina Mercantile**

(VIZZINI)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

**e col Ministro del Tesoro**

(CARLI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1990**

---

Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1990,  
n. 213, recante provvidenze urgenti in materia di pesca  
con reti da posta derivanti

---

ONOREVOLI SENATORI. - La pesca del pesce spada in Italia è effettuata con due sistemi di pesca: le reti derivanti e i palangari (o palangesi).

L'uso delle reti derivanti, introdotto con una certa rilevanza negli anni '60, si è sviluppato con consistenza negli ultimi dieci anni. Da ultimo alla pesca del pesce spada con detto sistema, praticata nel Mar Tirreno e nel Mar Ligure, sono adibite circa settecento imbarcazioni che impiegano (indotto a parte) circa 3.500 unità.

L'attività si è manifestata rilevante dal punto di vista economico ed occupazionale ed ha interessato soprattutto le regioni Sicilia, Calabria, Campania e Liguria con alcune marinerie (come quelle di Bagnara Calabria e delle isole Eolie) a essenziale vocazione per tale tipo di pesca.

Il fenomeno ha suscitato vivo allarme nelle associazioni ambientaliste, che direttamente ed attraverso i *mass media* hanno fatto pressione sull'Amministrazione per l'abolizione di detto tipo di pesca, a causa delle catture accidentali (cosiddette *by catch*) di delfini, cetacei ed altre specie marine protette.

L'Amministrazione, nella duplice considerazione della salvaguardia degli *stocks* di pesce spada, la cui taglia media è andata diminuendo negli ultimi anni, e della tutela delle specie protette, ha adottato, a partire da luglio 1989, una serie di provvedimenti con i quali:

1) si è previsto il blocco *sine die* del rilascio di nuove licenze per reti derivanti;

2) si è vietata la pesca con dette reti nel mese di ottobre;

3) si è deciso di non concedere più finanziamenti per la costruzione di imbarcazioni da adibire a tale pesca;

4) si è interdetta la pesca in questione dal 1° novembre 1989 al 31 marzo 1990;

5) si sono conferiti tre studi (rispettivamente all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima - ICRAP, all'Istituto di ricerca sulla pesca marittima di Ancona del Consiglio nazionale delle ricerche ed all'Acquastudio di Messina) sia per accertare la consistenza degli *stocks* di pesce spada che per studiare e verificare nuovi sistemi di calata della rete, modifiche all'attrezzo stesso ed accorgimenti tecnici di cui dotare la rete, di guisa da eliminare o ridurre al minimo il *by catch*.

È stato poi emanato il decreto ministeriale 30 marzo 1990 contenente misure di cautela (lunghezza delle reti, misura delle maglie, calata delle reti, distanza tra le reti, canali di navigazione, distanze dalla costa, zone interdette, ricercatori a bordo, eccetera). In detto decreto è stato poi previsto che l'obiettivo finale sarebbe stato l'abolizione di tale pesca nell'ambito del piano triennale 1991-1993 e della politica comune della pesca per il Mediterraneo.

Il decreto in questione è stato impugnato dalle associazioni ambientaliste innanzi al TAR del Lazio, che, con ordinanza del 10 luglio 1990, ne ha sospeso l'efficacia, dichiarando, nel contempo, l'illegittimità dell'uso delle reti derivanti «in quanto mezzo non selettivo». Il Consiglio di Stato, cui l'Amministrazione marittima aveva fatto appello avverso la citata ordinanza, ha confermato in data 27 luglio 1990 la decisione del TAR.

Nelle more della decisione del Consiglio di Stato il Ministro della Marina mercantile ha sospeso la pesca al pesce spada e all'alalunga con reti derivanti dal 18 al 28 luglio 1990.

Con successivo decreto 30 luglio 1990 il Ministro della marina mercantile ha sospeso a tempo indeterminato la pesca con le reti derivanti.

Ciò premesso si pone l'indilazionabile problema, dati i riflessi di carattere sociale

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ed occupazionale con specifico riferimento al Mezzogiorno, della previsione di un'indennità *una tantum* ai pescatori per il mancato esercizio della pesca in questione.

Con l'articolo 1 del provvedimento in esame viene appunto prevista la corrispondenza di una indennità ai pescatori esercitanti la pesca con reti derivanti, che hanno dovuto sospendere detta pesca in dipenden-

za dei provvedimenti 18 e 30 luglio 1990 del Ministro della marina mercantile. Tale indennità viene, in sostanza, corrisposta a parziale ristoro degli introiti che sarebbero derivati nei mesi di agosto e settembre 1990 dall'esercizio della pesca. Per tale misura l'onere è quantificato in lire 20.000 milioni.

Con l'articolo 2 sono dettate le necessarie norme di copertura finanziaria.

## RELAZIONE TECNICA

1. Le imbarcazioni da pesca autorizzate all'uso di reti da posta derivanti sono circa 700 e sono iscritte, per la maggior parte, nei compartimenti marittimi delle regioni Sicilia, Calabria, Liguria, Campania e Lazio.

Sono unità che esercitano anche altri sistemi (cosiddetti polivalenti), sono adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata ed hanno una stazza media unitaria valutata in circa 9 tonnellate, per complessive 6.300 tonnellate.

Tali unità imbarcano in media 4-5 pescatori.

2. La concessione di un'indennità *una tantum* ai titolari di licenza di pesca per rete derivante per la sospensione dell'attività con detto sistema comporta un onere di 20.000 milioni circa.

Prendendo a modello il sistema del fermo temporaneo obbligatorio *ex lege* n. 278 del 1988, si ha una indennità *una tantum* di 14 milioni per ciascun armatore più 3,6 milioni per pescatore imbarcato. Il costo unitario per imbarcazioni è pertanto di 28,4 milioni (14 milioni per l'armatore più 3,6 milioni per 4 per il personale imbarcato).

L'onere complessivo per l'articolo in esame è di 20 miliardi circa (28,4 milioni per 700 imbarcazioni circa).

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 213, recante provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti.

*Decreto-legge 4 agosto 1990, n. 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1990.*

## **Provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista l'ordinanza del 10 luglio 1990 con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sospeso l'efficacia del decreto del Ministro della marina mercantile in data 30 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990, recante misure tecniche per l'uso delle reti da posta derivanti;

Vista l'ordinanza del 27 luglio 1990, con la quale il Consiglio di Stato ha confermato la predetta ordinanza;

Considerato che la conseguente interruzione della pesca al pesce spada comporta gravi conseguenze sull'occupazione, specialmente nel Mezzogiorno;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure finanziarie per ridurre gli effetti economici negativi conseguenti alla sospensione dell'attività di pesca;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

1. Il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere un'indennità *una tantum* ai titolari di licenze di pesca, di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, obbligati a sospendere l'attività di pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante.

2. L'ammontare dell'indennità per ciascuna impresa e per i membri dell'equipaggio, nonchè le modalità tecniche di erogazione della stessa indennità, sono fissati con decreto del Ministro della marina mercantile.

## Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, determinato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Provvidenze per il fermo biologico della pesca compresa la riconversione dei sistemi di pesca con reti pelagiche derivanti».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI - VIZZINI - CIRINO POMI-  
CINO - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI